



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti**

**30 aprile 2021 – prima convocazione**

---

WEBSOLUTE S.p.A.  
Capitale sociale Euro 190.276,86i.v.  
Strada della Campanara, 15 Pesaro (PU)  
Codice Fiscale e P.IVA P.I. 02063520411

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBSOLUTE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 APRILE 2021**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore [15,00], in prima convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio notarile ZNR Notai, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifiche degli articoli 2, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### **PARTE ORDINARIA**

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE S.p.A. ("WEBSOLUTE" o la "Società"), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 di WEBSOLUTE, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società insieme al progetto di bilancio 2020.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto di Euro 80.922,70, Il Consiglio di Amministrazione propone:

- a) di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 4.046,13;
- b) di destinare i residui Euro 76.876,57 alla riserva straordinaria post 2017;
- c) di rendere indisponibile parte della riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 415.379,65, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 104/2020, articolo 60, comma 7-ter.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile netto di Euro 80.922,70, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*

**DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio di WEBSOLUTE S.p.A. al 31 dicembre 2020.*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 80.922,70, come segue:*
  - *di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 4.046,13;*
  - *di destinare i residui Euro 76.876,57 alla riserva straordinaria post 2017;*
  - *di rendere indisponibile parte della riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 415.379,65, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 104/2020, articolo 60, comma 7-ter.*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando*



*e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

\* \* \* \* \*

## **PARTE STRAORDINARIA**

### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. Modifiche degli articoli 2, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente dovute alle variazioni apportate da Borsa Italiana S.p.A. al Regolamento Emittenti AIM comunicate con avviso del 6 luglio 2020.

Segnaliamo che gli Emittenti AIM sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti sociali vigenti in ossequio alle nuove disposizioni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. Vi propone di modificare lo statuto sociale come segue:

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
TITOLO I	
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO	
<b>Articolo 1</b>	
<b>Denominazione</b>	
<b>1.1.</b> È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Websolute S.p.A."	Invariato
<b>Articolo 2</b>	
<b>Sede</b>	
<b>2.1.</b> La Società ha sede legale nel Comune di Pesaro (PS).	2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Pesaro (PSU).
<b>2.2.</b> Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.	Invariato
<b>Articolo 3</b>	
<b>Oggetto</b>	



<p>3.1. La Società ha per oggetto la fornitura e la commercializzazione di servizi di comunicazione a base informatica per la realizzazione e produzione con ogni mezzo di: sistemi audiovisivi multimediali interattivi e non, con assemblaggio di diversi tipi di media (testo, grafica, audio, animazione e videofilm), da utilizzare per presentazioni, visualizzazioni, promozioni, corsi di formazione e training, punti informativi, desk top video riservati su supporti vari (videocassette, dischi magnetici, cdi, cd rom e computer); audiovisivi tradizionali; fotoritocco di immagini fotografiche e computer; rendering bidimensionale, tridimensionale, statici e/o dinamici (con animazione); sistemi informatici; affitto di sistemi hardware; consulenza informatica; sistemi di comunicazione su reti.</p> <p>L'attività di: fotoritocco ed elaborazione d'immagine, pre stampa elettronica, produzione materiali sonori e musicali, edizioni cartacee (esclusa l'edizione di quotidiani e dei periodici ad essi assimilati dalla legge 416/1981), riversamento su materiale magnetico e/o cinematografico, fotografia, produzione materiale fotografico e filmato, consulenza marketing e d'immagine, realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali, realizzazione e supporto congressi ed eventi speciali, trasmissione e ricezione dati, archiviazione dati su supporti magnetici e/o ottici, conversione di formati cartacei in formati digitali e viceversa, sviluppo e produzione programmi; organizzazione e tenuta di corsi in preparazione all'utilizzo degli strumenti informatici e loro applicazioni; commercializzazione informative multimediali, elaboratori, periferiche per elaboratori, telefonia, telematica, programmi, prodotti informatici in genere, connessioni telefoniche.</p> <p>La fornitura di ogni tipo di servizio e/o prodotto relativi ad internet, sviluppo software, connettività, sistemi di sicurezza, commercio elettronico, realizzazione di progetti di rete, interazione con sistemi informativi, realizzazione di portali; consulenza (relativa ad internet e non), di: fattibilità di progetti, marketing, comunicazione, pubblicità, design e finanziaria, esclusa comunque la consulenza in materia di investimenti regolata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>La Società potrà inoltre esercitare la vendita multicanale di prodotti e servizi, a privati, cd. business to consumer, sia in conto proprio che per conto terzi, e ad aziende, cd. business to business ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'offerta di servizi di formazione nei limiti di legge, consulenza, di marketing ed operativi ad aziende che vogliono affacciarsi sul mondo della vendita</li> </ul>	<p>Invariato</p>
---	------------------

diretta non tradizionale e soprattutto e-commerce;

- la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione e la fornitura di beni e servizi attraverso canali telematici, cd. e-commerce, per corrispondenza in tutte le categorie merceologiche consentite dalla legge, alimentari e non, anche in qualità di rappresentante di terze aziende, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, nei seguenti settori: profumeria, prodotti cosmetici e prodotti per la cura della persona in genere, articoli di abbigliamento, manufatti tessili, scarpe, occhiali, pelletterie, articoli per il tempo libero e lo svago, articoli sportivi, generi voluttuari (compresi preziosi, gioielli e affini), bigiotteria e articoli per il regalo, articoli casalinghi e di arredamento, stampati, fotografie, apparecchi elettronici e fotografici, apparecchi per la registrazione, trasmissione e riproduzione di suono, audio e video, dischi, videocassette, cd e dvd e relativi accessori di ogni genere, articoli per ufficio, elaboratori elettronici e software, apparecchiature elettroniche, radiofoniche, televisive, telefoniche, di calcolatori elettronici di ogni tipo, compresi i ricambi, unità periferiche di ogni tipo, parti accessorie e/o comunque inerenti; tutti i generi alimentari (compresi prodotti ortofrutticoli e le carni), caffè, pasticcerie e confetteria, bevande analcoliche, bevande alcoliche, liquori e vini, veicoli, anche a motore, e articoli per i veicoli in genere; coupon per l'acquisto di servizi di terzi, anche tramite buoni sconto o buoni premio;

La società potrà inoltre fornire:

- servizi di magazzinaggio, movimentazione merce, assemblaggio e imballaggio e relativi materiali, trasporto e consegna; servizi di assistenza telefonica al cliente, servizi di pubblicità, servizi di telecomunicazioni, telefonia e relativi ricambi ed accessori inerenti la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o elettronica anche multimediale, organizzazione di viaggi, servizi e attività educative e di divertimento, attività sportive e culturali;

- l'organizzazione e la gestione di attività editoriali in genere, attività multimediali, radiotelevisive e anche mediante la costituzione e la gestione di banche dati, nel rispetto delle prescritte normative e con l'esclusione della editoria di quotidiani, e dei periodici ad essi eventualmente assimilati;

- la predisposizione, realizzazione, installazione, manutenzione, noleggio e commercializzazione, in proprio e/o per conto terzi, di programmi software nonché la produzione, installazione, manutenzione, riparazione, noleggio e vendita, in proprio e/o per conto terzi, di apparecchiature elettroniche, radiofoniche, televisive, telefoniche,



<p>di calcolatori elettronici di ogni tipo, compresi i ricambi, unità periferiche di ogni tipo, parti accessorie e/o comunque inerenti; la locazione (esclusa quella finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile e immobile. Le attività della Società potranno essere effettuate sia con riguardo a beni di titolarità della stessa, sia con riguardo a beni di terzi, dei quali la Società abbia disponibilità ai sensi di legge e di validi titoli. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari; può assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazione anche azionarie in altre società od imprese aventi scopi affini od analoghi al proprio; può infine assumere impegni, concedere avalli e dare garanzie anche fideiussorie ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi, il tutto in quanto ritenute operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ove prescritto, senza con ciò svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte – se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale – svolgere attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati tempo per tempo vigenti, che si hanno qui come riprodotti <i>per relationem</i> quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili, riguardanti: tipo societario; esclusività prevalenza o particolarità dell'oggetto sociale, forme e modalità dell'attività e delle operazioni dirette al suo perseguimento; ammontare del capitale sociale e sue ripartizione; composizione soggettiva e requisiti della compagine sociale e degli assetti proprietari; struttura; composizione e requisiti soggettivi degli organi societari; qualunque altra caratteristica, anche se qui non espressamente prevista, non posseduta dalla società.</p>	
<b>Articolo 4</b>	
<b>Durata</b>	
<p><b>4.1.</b> La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.</p>	Invariato
<b>Articolo 5</b>	
<b>Domicilio</b>	
<p><b>5.1.</b> Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro</p>	Invariato



dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.	
<b>TITOLO II</b>	
<b>CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO</b>	<b>CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTI E RECESSO</b>
<b>Articolo 6</b>	
<b>Capitale sociale e azioni</b>	
<b>6.1.</b> Il capitale sociale ammonta ad euro 190.276,86 (centonovantamila duecentosettantasei virgola ottantasei) ed è diviso in n. 9.513.843 (novemilionicinquecentotredicimilaottocentoquarantatré) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").	Invariato
<b>6.2.</b> Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.	Invariato
<b>Articolo 7</b>	
<b>Identificazione degli azionisti</b>	
<b>7.1.</b> In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.	Invariato
<b>Articolo 8</b>	
<b>Conferimenti e aumenti di capitale</b>	
<b>8.1.</b> I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.	Invariato
<b>8.2.</b> In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.	Invariato
<b>8.3.</b> È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..	Invariato
<b>8.4.</b> L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.	Invariato

<p><b>8.5.</b> In data 10 settembre 2019 l'assemblea ha deliberato, tra l'altro, un aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 924.895 azioni riservate all'esercizio dei warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea; il termine di cui all'articolo 2439 c.c. è fissato alla data del 31 dicembre 2022.</p>	<p>Invariato</p>
	<p><b>8.6. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</b></p>
<b>Articolo 9</b>	
<b>Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</b>	
<p>9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>9.2.</b> Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	<p>Invariato</p>
<b>Articolo 10</b>	
<b>Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati</b>	
<p><b>10.1.</b> La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con <i>warrant</i>, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>10.2.</b> I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>10.3.</b> La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-<i>bis</i> e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.</p>	<p>Invariato</p>



<b>Articolo 11</b>	
<b>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</b>	
<b>11.1.</b> Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.	Invariato
<b>11.2.</b> Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77- <i>bis</i> e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (" <b>AIM Italia</b> ", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale " <b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b> ").	Invariato
<b>Articolo 12</b>	
<b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b>	
<b>12.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.	<del>12.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito</del>
<b>12.2.</b> A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, le " <b>Norme TUF</b> ").	<del>12.2.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, la "<b>Norme TUF disciplina richiamata</b>").</del>
<b>12.3.</b> Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma <i>3-quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.	<del>12.3.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma <i>3-quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</del>
<b>12.4.</b> L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.	<del>12.4.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</del>



<p><b>12.5.</b> Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.</p>	<p><b>12.54.</b> Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.</p>
<p><b>12.6.</b> Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.</p>	<p><b>12.65.</b> Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF. <b>dalla disciplina richiamata.</b></p>
<p><b>12.7.</b> Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p><b>12.76. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.</b>  <del>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</del></p>
<p><b>12.8.</b> Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere</p>	<p><b>12.87. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1 TUF, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio</b></p>



<p>accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF <b>dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni</b> comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>
<p><b>12.9.</b> La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>	<p><del>12.98.</del> La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>
<p><b>12.10.</b> Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p><del>12.10.</del> Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..</p>
<p><b>12.11.</b> I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p><del>12.11.</del> I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>
<p><b>12.12.</b> Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di</p>	<p><del>12.12.</del> Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di</p>



pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.	offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
<b>12.13.</b> Ai fini del presente articolo, per " <b>partecipazione</b> " si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.	<del>12.139.</del> Ai fini del presente articolo, per " <b>partecipazione</b> " si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
	<b>12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della CONSOB.</b>
<b>Articolo 13</b>	
<b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b>	
<b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la " <b>disciplina richiamata</b> ") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto	Invariato
<b>13.2.</b> Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per " <b>capitale</b> " il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per " <b>partecipazione</b> " quanto previsto al precedente articolo 12.13.) in misura pari o alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la " <b>Partecipazione Significativa</b> ") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.	13.2. Il soggetto <b>socio</b> che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per " <b>capitale</b> " il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per " <b>partecipazione</b> " quanto previsto al precedente articolo <del>12.13</del> <b>12.9.</b> ) in misura pari o alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la " <b>Partecipazione Significativa</b> ") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.
<b>13.3.</b> Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un " <b>Cambiamento Sostanziale</b> " (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha	Invariato



determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.	
<b>13.4.</b> L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.	Invariato
<b>13.5.</b> Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.	Invariato
<b>13.6.</b> In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.	Invariato
<b>Articolo 14</b>	
<b>Recesso</b>	
<b>14.1.</b> I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.	Invariato
<b>14.2.</b> È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.	14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società <b>Società</b> si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.
<b>14.3.</b> Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.	Invariato
TITOLO III	
ASSEMBLEA DEI SOCI	
<b>Articolo 15</b>	
<b>Convocazione</b>	
<b>15.1.</b> L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni	Invariato



ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente	
<b>15.2.</b> La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole 24 Ore", "Il Resto del Carlino", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito <i>internet</i> della Società.	Invariato
<b>15.3.</b> Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.	<del>15.3. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.</del>
<b>15.4.</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.	<b>15.43.</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
<b>15.5.</b> Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	<b>15.54.</b> Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
<b>Articolo 16</b>	
<b>Intervento e voto</b>	
<b>16.1.</b> Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.	Invariato
<b>16.2.</b> La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è	Invariato



soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	
<b>16.3.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.	Invariato
<b>16.4.</b> Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	Invariato
<b>Articolo 17</b>	
<b>Presidente</b>	
<b>17.1.</b> L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	Invariato
<b>17.2.</b> Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.	Invariato
<b>Articolo 18</b>	
<b>Competenze e maggioranze</b>	
18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla	18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di



<p>legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p> <p>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) deve essere approvata col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.</p>	<p>partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni <b>Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3..</b></p> <p><del>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) deve essere approvata col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.</del></p>
<p><b>18.2.</b> Fatti salvi i diversi <i>quorum</i> costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>	<p>Invariato</p>
	<p><b>18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</b></p> <p><b>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà</b></p>



	essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
<b>Articolo 19</b>	
<b>Verbalizzazione</b>	
<b>19.1.</b> Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	Invariato
<b>19.2.</b> Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.	Invariato
TITOLO IV	
ORGANO AMMINISTRATIVO	
<b>Articolo 20</b>	
<b>Numero, durata e compenso degli amministratori</b>	
20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di	Invariato

<p>amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p>	
<p><b>20.2.</b> Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p>	Invariato
<p><b>20.3.</b> Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p>	Invariato
<p><b>20.4.</b> All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-<i>bis</i>, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..</p>	Invariato
<b>Articolo 21</b>	
<b>Nomina degli amministratori</b>	
<p><b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art.</p>	<p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; <b>e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.</b> Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, <b>Inoltre</b>, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, <b>scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare</b></p>



<p>147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p><b>applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente,</b> deve <del>inoltre possedere</del> <b>possiede</b> i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>
<p><b>21.2.</b> Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p>	<p><del>21.2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato);</del> La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p>
<p><b>21.3.</b> Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.</p>	<p>21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione <del>(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci).</del> La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.</p>
<p><b>21.4.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.5.</b> Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti</p>	<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) <b>un curriculum contenente</b> un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e-, dai regolamenti</p>



<p>di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p>	<p>applicabili <b>e dal presente Statuto</b>, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; <del>In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente;</del> <b>(iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente.</b></p>
<p><b>21.6.</b> Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.7.</b> La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.8.</b> Alla elezione degli amministratori si procede come segue:  - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;  - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.9.</b> In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.10.</b> Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo</p>	<p>21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di <del>Amministratori Indipendenti</del> <b>almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente )</b> ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a</p>



<p>indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti</p>	<p>che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>
<p><b>21.11.</b> Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.12.</b> Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.13.</b> È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.14.</b> In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione, ove possibile, del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.15.</b> La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>21.16.</b> Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>	<p>Invariato</p>

<b>21.17.</b> Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	Invariato
<b>Articolo 22</b>	
<b>Presidente e organi delegati</b>	
<b>22.1.</b> Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.	Invariato
<b>22.2.</b> Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.	Invariato
<b>22.3.</b> Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.	Invariato
<b>Articolo 23</b>	
<b>Riunioni del consiglio</b>	
<b>23.1.</b> Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.	Invariato
<b>23.2.</b> Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione,	Invariato



ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.	
<b>23.3.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.	Invariato
<b>23.4.</b> Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	Invariato
<b>23.5.</b> Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.	Invariato
<b>Articolo 24</b>	
<b>Poteri di gestione e deliberazioni consiliari</b>	
<b>24.1.</b> L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto	Invariato
<b>Articolo 25</b>	
<b>Poteri di rappresentanza</b>	
<b>25.1.</b> Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.	Invariato
<b>25.2.</b> In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.	Invariato

<b>25.3.</b> La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	Invariato
<b>Articolo 26</b>	
<b>Operazioni con parti correlate</b>	
<b>26.1.</b> La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.	Invariato
<b>26.2.</b> Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	Invariato
<b>26.3.</b> Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.	Invariato
TITOLO V	
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE	
<b>Articolo 27</b>	
<b>Collegio Sindacale</b>	
<b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.	27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di <b>professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</b> <b>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il</b>



	<b>diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono quelli della comunicazione digitale e <i>digital marketing</i>.</b>
<b>27.2.</b> I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	Invariato
<b>27.3.</b> La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.	Invariato
<b>27.4.</b> Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.	Invariato
<b>27.5.</b> Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.	Invariato
<b>27.6.</b> Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.	27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario <del>(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci)</del> ; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
<b>27.7.</b> Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un	Invariato

candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	
<b>27.8.</b> La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.	Invariato
<b>27.9.</b> All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.	Invariato
<b>27.10.</b> Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	Invariato
<b>27.11.</b> Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	Invariato
<b>27.12.</b> La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.	Invariato
<b>27.13.</b> Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.	Invariato
<b>27.14.</b> In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.	Invariato
<b>27.15.</b> In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro	Invariato



caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.	
<b>27.16.</b> L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	Invariato
<b>27.17.</b> Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.	Invariato
<b>Articolo 28</b>	
<b>Revisione legale</b>	
<b>28.1.</b> La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409- <i>bis</i> , comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.	28.1. La revisione legale dei conti è svolta, <b>ai sensi delle applicabili disposizioni di legge</b> , da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, <del>oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-<i>bis</i>, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale</del> aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.
<b>28.2.</b> L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.	<del>28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.</del>
TITOLO VI	
BILANCIO ED UTILI	
<b>Articolo 29</b>	
<b>Esercizi sociali e redazione del bilancio</b>	
<b>29.1.</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	Invariato
<b>29.2.</b> Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge	Invariato
<b>Articolo 30</b>	
<b>Utili e dividendi</b>	

<b>30.1.</b> Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.	Invariato
<b>30.2.</b> In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.	Invariato
TITOLO VII	
SCIoglimento	
<b>Articolo 31</b>	
<b>Nomina dei liquidatori</b>	
<b>31.1.</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.	Invariato
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI GENERALI	
<b>Articolo 32</b>	
<b>Rinvio</b>	
<b>32.1.</b> Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.	Invariato
<b>Articolo 33</b>	
<b>Eventuale qualificazione della Società come diffusa</b>	
<b>33.1</b> Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	Invariato

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -



"L'Assemblea straordinaria di Websolute S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

**DELIBERA**

1. *di modificare gli articoli 2, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello statuto sociale che assumeranno il nuovo testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di prendere atto che la deliberazione sopra assunta è subordinata alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, con l'iscrizione medesima;*
3. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati, in via fra loro disgiunta, e con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

\* \* \* \* \*

Pesaro, 31 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli

